

COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona P. IVA 00935880237 C.F. 83000210233

COPIA

DECRETO N. 8 del 26-08-2021

Oggetto: Delega di funzioni a fini della verifica delle certificazioni verdi (green pass) ai sensi dell'art. 13 DPCM 17 giugno 2021

IL SINDACO

Visto l'art. 9 bis DL 52/2021 come modificato dall'art. 3 del DL 105/2021 (*Impiego certificazioni verdi COVID-19*) il quale stabilisce che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
- h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le

specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

Visto l'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 (verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC) il quale stabilisce che:

- 1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
- 2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
 - a. i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
 - b. il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
 - c. i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
 - d. il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
 - e. i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
 - f. i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
- 3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
- 4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
- 5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
- 6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

RITENUTO individuare i soggetti delegati alla verifica delle certificazioni verdi (green pass) fornendo le opportune istruzioni

1. DELEGARE alla verifica delle certificazioni verdi (green pass) il personale indicato nell'allegato 1 che si attesta dotato di idonee conoscenze e competenze per svolgere il ruolo di verificatore.

2. FORNIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI / ISTRUZIONI

- a) La verifica della certificazione verde (green pass) dovrà avvenire attraverso l'app. *VerificaC19* scaricabile in versione mobile al seguente indirizzo URL https://www.dgc.gov.it/web/app.html
- b) Il dispositivo mobile per scaricare l'app e procedere alla verifica del green pass sarà fornito in dotazione dall'ente, oppure sarà possibile l'utilizzazione del dispositivo di proprietà del delegato se lo stesso acconsente.
- c) La verifica della certificazione avverrà nel seguente modo:
 - (i) La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
 - (ii) L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
 - (iii) L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
 - (iv) L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
 - (v) L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.
- d) I delegati potranno ottenere maggiori informazioni, da valere anche come istruzioni, consultando il seguente sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19
- **3. APPROVARE** l'informativa estesa relativa al trattamento "verifica delle certificazioni verdi (green pass) ai sensi dell'art. 13 DPCM 17 giugno 2021"(allegato 2) incaricando il responsabile dell'Area Affari Generali della sua pubblicazione nella sezione privacy del sito web dell'ente.
- **4. PRECISARE** che al momento della verifica potrà essere fornita agli interessati un'informativa breve che rimanda all'informativa estesa pubblicata sul sito web dell'ente (allegato 3).

Composizione del documento:

- > Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO
F.to avv. Alessio Albertini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.